

Proroghe per i modelli 730/2016

1 PREMESSA

Con il DPCM 24.5.2016, pubblicato sulla *G.U.* 13.6.2016 n. 136, sono state parzialmente prorogate le scadenze relative ai modelli 730/2016, al fine di consentire il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 12 co. 5 del DLgs. 9.7.97 n. 241.

Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 21.11.2014 n. 175 al DM 31.5.99 n. 164, sono stati infatti unificati al 7 luglio i termini relativi alla presentazione e alla trasmissione telematica dei modelli 730, indipendentemente dal fatto che il contribuente:

- provveda direttamente alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730, previa accettazione o modifica/integrazione della dichiarazione precompilata;
- oppure si avvalga del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta, di un professionista abilitato o di un CAF-dipendenti.

Nello specifico, la proroga riguarda il differimento dal 7.7.2016 al 22.7.2016 dei termini di:

- consegna al contribuente, da parte dei professionisti abilitati e dei CAF-dipendenti, della copia del modello 730/2016 elaborato;
- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei professionisti abilitati e dei CAF-dipendenti, dei modelli 730/2016 elaborati;
- trasmissione telematica dei modelli 730/2016 da parte dei contribuenti che procedono direttamente alla presentazione della propria dichiarazione.

Restano invece fermi i termini relativi alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2016 elaborati dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta.

2 PROFESSIONISTI CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE E CAF-DIPENDENTI

In relazione ai professionisti (soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro) abilitati a prestare assistenza fiscale e ai CAF-dipendenti, la proroga si applica solo a condizione che entro il termine ordinario del 7.7.2016 abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2016.

I professionisti e i CAF che rispettano la suddetta condizione possono effettuare, entro il 22.7.2016, in relazione quindi ad un massimo del 20% dei modelli 730/2016:

- la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, unitamente:
 - ai relativi prospetti di liquidazione (modelli 730-3);
 - alle relative schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
- la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili delle dichiarazioni elaborate (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a trasmettere, sempre in via telematica, ai sostituti d'imposta.

Consegna della copia al contribuente

Si ricorda che la consegna al contribuente della copia del modello 730/2016 deve comunque avvenire prima della trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

3 CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO DIRETTAMENTE IL 730/2016

La proroga dal 7.7.2016 al 22.7.2016 riguarda anche i contribuenti che provvedono direttamente alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del proprio modello 730/2016, previa accettazione o modifica/integrazione della dichiarazione precompilata, tramite l'applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione congiunta

La proroga si applica anche qualora, in presenza delle previste condizioni, si decida di utilizzare la dichiarazione congiunta, modalità disponibile da quest'anno.

4 SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE DIRETTA

Le proroghe disposte dal DPCM 24.5.2016 non si applicano invece ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta.

Entro il termine ordinario del 7.7.2016, tali soggetti devono quindi completare:

- la consegna ai contribuenti assistiti della copia del modello 730/2016 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.

4.1 CONSEGNA DELLE BUSTE CON I MODELLI 730-1

Entro la suddetta data del 7.7.2016, il sostituto d'imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2016 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le relative buste con le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1).

Per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d'imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno.

4.2 INCARICO AD UN INTERMEDIARIO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

La suddetta scadenza del 7.7.2016 rimane ferma anche qualora il sostituto d'imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare la trasmissione telematica:

- sia dei modelli 730/2016 elaborati;
- sia delle relative buste con le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1).

4.3 INVIO DEI MODELLI 730-1 DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

In relazione ai modelli 730-1 ricevuti dai sostituti d'imposta entro il 7.7.2016, gli intermediari possono tuttavia procedere alla loro trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31.7.2016 (art. 3 del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7847).